

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI STALLI
PRESSO L'AUTOSTAZIONE DI FIRENZE
VIA S. CATERINA DA SIENA E VIA DEGLI ORTI ORICELLARI

TRA

Autolinee Toscane s.p.a., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), via del Progresso n. 6 (cod. fisc. 02194050486), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* signor Jean Luc Laugaa nato a Toulouse (Francia) il 12 maggio 1971 di seguito per brevità, denominata “**AT**” o “**Gestore**”

E

_____, con sede in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n° _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, di seguito anche più brevemente denominata “**Operatore**”, di seguito indicate anche congiuntamente come le “**Parti**”

PREMESSO CHE:

- Autolinee Toscane S.p.A. è l'operatore unico che dal 1° novembre 2021 svolge il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito territoriale ottimale della Regione Toscana, in forza di contratto per l'affidamento in concessione dei ridetti servizi TPL sottoscritto con la Regione Toscana in data in data 10 agosto 2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze il 13 agosto 2020 con prot. n. 84389 (serie 3 - n. 8062);
- AT è proprietaria dell'immobile denominato “Autostazione” posto in Firenze, tra via S. Caterina da Siena e via degli Orti Oricellari (di seguito per brevità anche l'Autostazione);
- AT gestisce l'Autostazione sulla base della disciplina definita dalla stessa nell'ambito del Prospetto Informativo dell'Autostazione di Firenze (“**PIA**”), pubblicato sul sito di AT (www.at-bus.it) e redatto in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (l'“**ART**”) n. 56 del 30 maggio 2018 (la “**Delibera ART n. 56/2018**”) e relativo all'Allegato A;
- l'Operatore ha richiesto ad AT l'utilizzo temporaneo di stalli nell'Autostazione per la fermata di

arrivo e di partenza degli autobus della propria flotta e per un numero di corse definite nel programma di arrivi e partenze concordato tra le Parti ed allegato al presente Contratto sotto la lettera A (il “**Programma di arrivi e partenze**”);

- le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto per disciplinare le modalità di utilizzo dei predetti stalli e l’accesso degli autobus nell’Autostazione (di seguito il “**Contratto**”).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati (di seguito “**Allegati**”), gli atti e i documenti richiamati nel presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

ART. 2. OGGETTO

Il Gestore concede all’Operatore, che accetta, l’utilizzo temporaneo degli stalli meglio individuati nella planimetria che si allega *sub B* (gli “**Stalli**”), ai fini della fermata di arrivo e di partenza degli autobus dell’Operatore medesimo e per il numero di corse definito nel programma allegato *sub A* al presente Contratto.

L’Operatore dichiara di aver preventivamente visionato gli stalli e di averli trovati idonei all’uso convenuto.

ART. 3. DURATA – RECESSO

Il Contratto ha una durata di 1 (un) anno con decorrenza dalla relativa sottoscrizione.

Alla sua scadenza si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all’altra parte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Il recesso da parte del Gestore potrà essere esercitato anche nel caso in cui si verifichi la necessità di adibire tutti gli Stalli ai mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di TPL, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

Resta espressamente convenuto che il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto allorché, a seguito dell’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di TPL nell’ambito territoriale ottimale toscano o per qualsiasi altro motivo, i servizi suddetti fossero affidati ad un soggetto diverso da AT, inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo l’ipotesi di recesso, revoca, annullamento, risoluzione o cessazione anticipata per qualsivoglia motivo del contratto di concessione.

In tal caso, la risoluzione avrà effetto a far data dalla cessazione di AT quale gestore del servizio di trasporto pubblico locale, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, fermo il pagamento dei canoni per la durata effettiva del Contratto.

ART. 4. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AUTOSTAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZO

L'accesso all'Autostazione è consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati ed in particolare ad altri vettori di TPL extraurbano che operano in ambiti territoriali diversi da quello in affidamento al Gestore, dotati di apposito Contratto ed i cui servizi si attestano nell'Autostazione di Firenze.

L'utilizzo dell'Autostazione da parte dell'Operatore verrà effettuato in conformità al Programma di arrivi e partenze contenente il dettaglio degli arrivi e delle partenze e degli autobus utilizzati (**all. A**).

Ogni variazione del Programma di arrivi e partenze dovrà essere comunicato al Gestore tramite PEC all'indirizzo autolineetoscane@pec.it almeno 20 (venti) giorni prima della messa in esercizio delle modifiche del Programma stesso.

L'accesso è regolamentato da sbarre posizionate sia in entrata (da via S. Caterina da Siena) che in uscita (da via degli Orti Oricellari), funzionanti con telecomando a distanza e con fotocellula.

All'interno dell'Autostazione è presente anche un presidio nel piazzale di personale del Gestore che coordina la movimentazione degli autobus.

Inoltre, in prossimità dell'apertura e della chiusura dell'Autostazione e nell'arco dell'orario di apertura dell'Autostazione, sia nei giorni feriali che festivi, è garantito un servizio di sorveglianza e di monitoraggio/controllo degli accessi affidato a n. 2 (due) ditte esterne, che svolgono disgiuntamente attività di presidio con controlli e verifiche, secondo prestazioni contrattualizzate.

Ogni nuova richiesta di accesso all'Autostazione sarà valutata compatibilmente con le esigenze del servizio di TPL svolto dal Gestore presso l'Autostazione al fine di garantire il rispetto dei connessi obblighi di servizio, nonché in base ai limiti previsti dalle disposizioni del Comune di Firenze (*Ordinanza del Sindaco di Firenze 412/2011 - Deliberazione della Giunta Comunale 6/2018 – Comunicazione di attuazione Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità prot. n. 66758/2018*) che limitano l'ingresso all'Autostazione in ragione del divieto di accesso veicolare all'area della Stazione di S.M. Novella e in tutte le strade e piazze comprese nel perimetro del Centro Storico per i servizi di trasporto a lunga percorrenza non locale (linee nazionali ed internazionali le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e/o dai competenti Ministeri esteri) e che collocano l'arrivo e il transito di tali servizi in punti esterni all'area ove è collocata l'Autostazione.

Fermo quanto sopra e ferme le esigenze prioritarie ed inderogabili connesse con lo svolgimento da parte del Gestore del servizio TPL nell'ambito ottimale della Regione Toscana, il Gestore effettua la verifica periodica del permanere delle condizioni di utilizzo dell'Autostazione, aggiornando, se necessario, l'uso degli Stalli in funzione della ciclicità giornaliera dei programmi arrivi/partenze comunicati dai Vettori e delle altre prescrizioni delle competenti Amministrazioni.

Costituiscono il sistema controllo accessi:

- n° 1 sbarra mobile in ingresso;
- n° 1 sbarra mobile in uscita;
- telecamere di sicurezza.

In caso di malfunzionamento del sistema di controllo automatico accessi, un addetto del Gestore del piazzale è abilitato a svolgere attività di controllo accessi e occupazione degli stalli durante gli orari di apertura dell'Autostazione. In particolare, in modo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti funzioni:

- apertura/chiusura della sbarra di accesso/uscita;
- disabilitazione/abilitazione del sistema di controllo automatico accessi;
- gestione degli stalli in base all'assegnazione di arrivo e partenza

L'Operatore rimane responsabile delle condizioni di fruizione del servizio in particolare si impegna a:

- i) usufruire del servizio nei limiti delle condizioni dettate dal Contratto, in particolare fruendo dei soli Stalli assegnati; in nessun caso il Gestore risponderà dell'indebita utilizzazione di altri Stalli;
- ii) rispettare le condizioni del servizio di cui al presente Contratto e al PIA, che dichiara di aver visionato e di ben conoscere ed accettare.

Resta convenuto che, in caso di situazioni di congestione e/o saturazione dell'Autostazione, troverà applicazione la procedura allegata al presente contratto sotto la lettera C, predisposta in conformità a quanto previsto dalla Misura 3 della delibera dell'ART n. 56 del 30 maggio 2018.

ART. 5. OBBLIGHI E DIRITTI DELL'OPERATORE

L'Operatore si impegna ad utilizzare l'Autostazione in modo diligente ed in conformità alle disposizioni del PIA, impegnandosi, altresì, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Autorità Pubbliche.

E' vietato all'Operatore di consentire a terzi l'accesso all'Autostazione di autobus che non siano di sua proprietà/gestione, fatta eccezione per i mezzi di eventuali *pool partner* espressamente indicati nel Programma allegato sotto la lettera A.

Sono vietati la fermata e la sosta di autobus che, per difetti di manutenzione, malfunzionamenti e/o per altro motivo, possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. L'Operatore si impegna a non accedere all'Autostazione con autobus contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili etc.

L'Operatore è tenuto a sostare i propri autobus esclusivamente all'interno dello Stallo assegnato, in modo tale da non invadere gli altri Stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, il Gestore si riserva la possibilità di far rimuovere i mezzi dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'Operatore è tenuto a usare la massima perizia e diligenza durante l'ingresso e l'uscita dall'Autostazione e nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione al suo interno, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia del Gestore che di terzi. All'interno dell'Autostazione gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo ed osservare le disposizioni in materia di controllo degli accessi.

A carico esclusivo dell'Operatore rimane l'approntamento di tutte le misure di salvaguardia atte a garantire l'incolumità di persone e cose limitatamente all'utilizzo dell'area assegnata nel periodo di permanenza in Autostazione, con esonero di AT da ogni responsabilità civile e penale conseguente alla mancata applicazione da parte dell'Operatore delle opere e delle misure di salvaguardia, nonché dalla non applicazione delle norme ed adempimenti contenuti nel PIA dell'Autostazione.

L'Operatore dichiara di aver preso visione del "Documento di individuazione dei rischi specifici" relativo all'Autostazione, che il Gestore rende disponibile prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Le informazioni minime di pertinenza dell'Operatore tra cui, tra l'altro, gli orari statici, come previsti dalla Misura regolatoria n. 7 dell'Allegato A alla Delibera n. 56/2018, dovranno essere trasmessi al Gestore in formato pdf e dovranno essere rese disponibili in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di variazioni delle predette informazioni, l'Operatore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento delle stesse almeno 7 (sette) giorni prima dell'entrata in vigore della variazione. L'Operatore si obbliga a mantenere indenne il Gestore da qualsivoglia provvedimento o sanzione avviati ed applicati dalle Autorità competenti per inottemperanza degli obblighi informativi di sua competenza previsti dalla Delibera n. 56/2018.

La permanenza nell'Autostazione è consentita per il tempo strettamente necessario per la fermata, discesa/salita passeggeri, carico/scarico bagagli, e comunque in base a quanto disciplinato nel

Programma allegato sotto la lettera A.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, all'Operatore e ai suoi incaricati è fatto divieto di:

- i) entrare/uscire dall'Autostazione non osservando le disposizioni in materia di controllo degli accessi;
- ii) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta, tenere accesi i motori oltre il tempo necessario alle operazioni di manovra per la fermata e la sosta degli autobus;
- iii) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'Autostazione;
- iv) eseguire manovre pericolose nelle aree dell'Autostazione;
- v) effettuare inversioni di marcia all'interno dell'Autostazione;
- vi) effettuare autonomamente affissioni nell'Autostazione;
- vii) esporre e/o installare nell'Autostazione avvisi, insegne, pannelli pubblicitari mobili o fissi e simili, distribuire volantini senza la previa autorizzazione del Gestore che si riserva la facoltà di disporre la rimozione a spese dell'Operatore;
- viii) svolgere operazioni di pulizia o di manutenzione degli autobus all'interno dell'Autostazione, salvo interventi di pura urgenza per veicoli fermi o in panne, previa, in ogni caso, comunicazione al Gestore.

ART. 6. OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore è tenuto alla manutenzione del sistema di controllo degli accessi al fine di garantire all'Operatore l'accesso all'Autostazione. In caso di malfunzionamento del sistema di controllo automatico accessi, un addetto del Gestore del piazzale è abilitato a svolgere attività di controllo accessi e occupazione degli Stalli durante gli orari di apertura dell'Autostazione. In particolare, in modo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti funzioni:

- apertura/chiusura della sbarra di accesso/uscita;
- disabilitazione/abilitazione del sistema di controllo automatico accessi;
- gestione degli stalli in base all'assegnazione di arrivo e partenza.

ART. 7. CANONE

Il canone per l'utilizzo degli Stalli è determinato applicando le seguenti tariffe commerciali unitarie. Tariffe per i servizi svolti da Vettori che erogano servizi di TPL:

- Per ogni transito in arrivo o in partenza con fermata per salita/discesa passeggeri - slot temporale massimo 15 min - € 3,00 (euro tre) + IVA per numero di transiti mensili ≤ 170 ;
- Per ogni transito in arrivo o in partenza con fermata per salita/discesa passeggeri - slot temporale

massimo 15 min - € 2,00 (euro due) + IVA per numero di transiti mensili >170.

Per quanto attiene alla determinazione e all'eventuale aggiornamento delle condizioni economiche di accesso all'Autostazione si tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti parametri:

- capacità infrastrutturale esistente - attualmente limitata ai soli servizi di TPL;
- costi operativi netti per il personale che vi presta servizio come, a titolo esemplificativo: responsabile dell'Autostazione che presiede e coordina le attività di transito dei mezzi, di accoglienza ed informazione, nonché i servizi accessori (ad esempio: biglietteria, sala d'aspetto, servizi igienici), manovratori addetti alla movimentazione bus e personale dedicato al servizio di informazione telefonica;
- spese di manutenzione e pulizia. Tali spese comprendono, a titolo esemplificativo, i costi relativi a:
 - manutenzione degli impianti svolta da personale del Gestore;
 - servizi esterni di manutenzione connessi agli impianti di climatizzazione, all'impianto elettrico, telefonico e fonico
 - pulizia ordinaria e straordinaria e la sanificazione degli spazi comuni;
 - personale esterno addetto alla pulizia e gestione degli accessi ai servizi igienici.
- costi di illuminazione e di vigilanza, che includono – fra gli altri – il contratto per la fornitura di energia elettrica e il servizio di vigilanza sia nei giorni feriali che festivi;
- eventuali ulteriori costi operativi netti sostenuti in relazione alla concessione che regola, tra l'altro, l'utilizzo dell'Autostazione.

Le tariffe sopra riportate potranno quindi essere modificate in ragione di sopravvenuti costi gestionali, degli investimenti eseguiti sull'infrastruttura dell'Autostazione e potranno altresì essere aggiornate annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT.

Trimestralmente, il Gestore invierà all'Operatore, all'indirizzo PEC risolvante dai pubblici registri come di seguito indicato _____, la rendicontazione del mese di riferimento contenente tutti gli ingressi e le uscite effettuate ove in eccesso rispetto a quanto definito nel Programma, ivi comprese le eventuali penali applicate.

ART. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del canone di cui all'art. 7 che precede avverrà mensilmente con scadenza a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Operatore della relativa fattura.

Le fatture verranno emesse dal Gestore in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità di cui all'art. 7 e dovranno essere intestate a: _____, con sede legale in _____, Via _____ n. __, Codice Fiscale/Partita IVA n. _____.

Le fatture dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo _____ o via PEC all'indirizzo _____

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Autolinee Toscane s.p.a.

Banca Intesa Filiale di Belluno

IBAN: IT 21 R030 6911 9061 0000 0005 982

In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente Contratto, l'Operatore dovrà corrispondere al Gestore gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 9. PENALITÀ – RISOLUZIONE

Qualora il Gestore dovesse riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi assunti dall'Operatore ai sensi del presente contratto, provvederà a segnalare la non conformità, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. L'Operatore s'impegna a provvedere immediatamente, e comunque entro il termine indicato, all'eliminazione delle irregolarità contestate.

In caso di inadempimento nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ferma l'applicazione delle penali, incluse quelle previste dal documento "Procedura saturazione" *sub* lettera **B**, il Gestore avrà diritto di risolvere il presente contratto per inadempimento dell'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Fermo quanto sopra, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore incorrerà nelle seguenti penalità:

- i)* qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta in uno Stallo diverso rispetto a quello assegnato, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo differente da quello previsto;
- ii)* qualora venga riscontrata la presenza di veicoli - aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati nella fascia oraria di riferimento - in sosta in Stalli ulteriori rispetto a quelli assegnati, l'Operatore dovrà

corrispondere una penale pari ad € 100,00 (cento/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo ulteriore rispetto a quello assegnato;

iii) qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta per un periodo superiore a quello autorizzato sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni 15 minuti, o frazione di 15 minuti;

iv) per ogni violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5, sarà applicata una penale di importo pari ad € 100,00 (cento/00).

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà del Gestore di risolvere il Contratto stesso, e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali saranno applicate in sede di prima fatturazione utile.

Il Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia qualora per qualsiasi ragione il Gestore cessi l'attività di gestione dell'Autostazione, senza che l'Operatore possa richiedere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

ART. 10. INAGIBILITÀ/INDISPONIBILITÀ DEGLI STALLI

L'Operatore si impegna fin d'ora a nulla pretendere, per qualsivoglia titolo, risarcitorio, indennitario o restitutorio, nei confronti del Gestore per l'ipotesi in cui in tutto o in parte, per ragioni non imputabili al Gestore, gli Stalli diventino temporaneamente inagibili o siano abusivamente occupati da parte di terzi.

ART. 11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti di persone e/o beni che possano derivare al Gestore e/o a terzi dall'uso degli Stalli e/o dai veicoli utilizzati dall'Operatore, autorizzati o non, per qualsiasi causa imputabile all'Operatore medesimo, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti/preposti, nonché per danni diretti ed indiretti derivanti da incendio e scoppio, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Gestore da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse a esso mossa da terzi.

Al riguardo, l'Operatore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati con primaria compagnia assicurativa e, alla stipula del Contratto così come in caso di rinnovo alla scadenza, darà evidenza al Gestore che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel Contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R.C.T.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla

responsabilità dell'Operatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta al Gestore di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

Il Gestore non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli e non risponde quindi per danni causati da terzi. Il Gestore viene dunque esonerato sin d'ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all'interno dell'Autostazione (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto dei veicoli, danneggiamento degli stessi, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte dell'Operatore o di terzi etc.). Sarà pertanto cura dell'Operatore adottare ogni misura o precauzione necessaria ed opportuna ad evitare furti e danneggiamenti ai veicoli.

ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DI SUB-CONCESSIONE IN USO DEGLI STALLI

E' fatto divieto all'Operatore di cedere il Contratto, così come di sub-concedere in uso gli Stalli. La violazione di tale divieto produrrà, *ipso iure*, la risoluzione del Contratto *ex art.* 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, il quale rimarrà obbligato a corrispondere il dovuto sino al momento di tale risoluzione oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Gestore.

ART. 13. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo dell'Autostazione, ivi incluso il PIA, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi.

ART. 14. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Operatore si impegna, anche con riferimento ai propri dipendenti o aventi causa, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dal Gestore, pubblicato sul sito internet www.at-bus.it e da considerarsi integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale – accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell'Operatore, sarà facoltà del Gestore risolvere, di diritto e con effetto immediato *ex art.* 1456 del Codice Civile, il Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Operatore dovrà mallevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Gestore, e per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice

Etico.

ART. 16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

ART. 17. RINVIO NORMATIVO

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla Delibera ART n. 56/2018 e a quanto determinato dal Gestore nel PIA.

ART. 18. DOMICILIO.

Le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio ai seguenti indirizzi PEC:

Autolinee Toscane s.p.a.

autolineetoscane@pec.it

L'Operatore

Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte.

ART. 19. REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Le Parti si impegnano a registrare il presente Contratto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte II, Art. 3. Le spese di registrazione accedono alle parti in misura del 50% ciascuna. Le Parti si danno reciprocamente atto che la registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte che ne facesse richiesta mentre le spese di bollo saranno a carico dell'Operatore.

ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR") e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti al trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e le finalità strettamente connesse alla corretta esecuzione del Contratto.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, ad enti pubblici o privati, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, per dare esecuzione al Contratto, in

adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi richiesti.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, appositamente designati, ai quali le Parti si impegnano ad impartire adeguate istruzioni operative, finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, per garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento e a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti, in ogni caso, garantiscono reciprocamente che i dati personali ricevuti saranno custoditi in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal GDPR e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia e adeguatamente protetti dai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Fermo restando quanto previsto nel presente contratto, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, mallevare e tenere indenne l'altra Parte: (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti, in relazione al corretto trattamento dei dati personali; (ii) da ogni eventuale danno o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi, che dovessero essere comminati o imposti da pubbliche Autorità, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei dati personali; (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel fornire tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

ART. 21. ALLEGATI

Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- A - Programma di arrivi e partenze;
- B - Planimetria Stalli;
- C - Procedura saturazione;
- D - Documento di individuazione dei rischi specifici.

Si intende altresì allegato il PIA pubblicato sul sito internet www.at-bus.it e da considerarsi

integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Firenze, _____

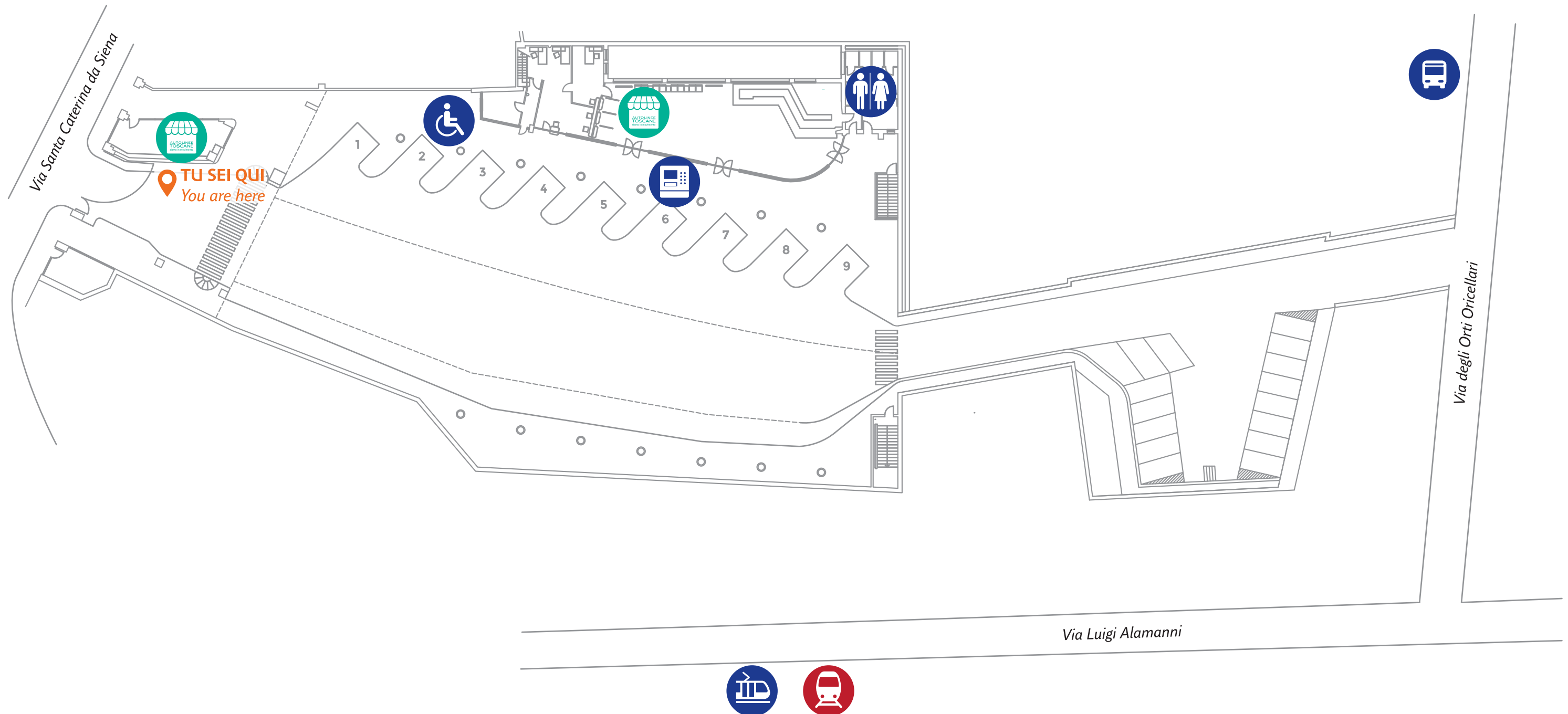
Autolinee Toscane s.p.a. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16.

Autolinee Toscane s.p.a. _____

Autostazione Via Santa Caterina da Siena

**AUTOLINEE
TOSCANE**
siamo in movimento



 Stazione FS: Firenze S.M.N.  3'

 Fermata tram: Alamanni Stazione  3'

Partenze - Departures
T1 Villa Costanza - Careggi
T2 Unità - Peretola Aeroporto

 Biglietteria
Bus Ticket Office

 Emettitrice Automatica 24/24
Bus Tickets 24/24

 Fermata Autobus via degli Orti Oricellari  3'

 Postazione PMR

 Bagni
Toilets

Allegato B
allo schema di contratto stalli
PROCEDURA IN CASO DI SATURAZIONE AUTOSTAZIONE

—

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ART n. 56 del 2018 ed in conformità alle prescrizioni di cui alla Misura 3, punti 3, 4 e 5 della medesima delibera in relazione all'adozione di procedure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle Autostazioni in caso di saturazione della struttura (intesa come situazione di congestione in cui non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di accesso all'Autostazione da parte dei Vettori, anche se solo in determinati periodi), si adotta la seguente procedura:

1. In caso di sopravvenuta o prevedibile situazione di congestione dell'Autostazione, il Gestore provvede al coordinamento ottimale delle richieste di accesso, entro un congruo termine, avviando un'apposita consultazione secondo la procedura meglio descritta nei seguenti punti.
2. In caso di saturazione Autolinee Toscane s.p.a. garantisce comunque a tutti i Vettori che facciano richiesta di accesso all'Autostazione la disponibilità di almeno un capolinea di partenza.
3. In particolare, Autolinee Toscane s.p.a. provvederà a contattare direttamente il singolo Vettore che ha comunicato la necessità di più capilinea, ove presente, per rappresentare la difficoltà nell'accogliere tutte le richieste, proponendo di anticipare e/o posticipare l'orario delle linee: in tal caso, se il Vettore dichiara l'impossibilità alla variazione di orario Autolinee Toscane s.p.a. proporrà di far attendere i mezzi all'arrivo e/o in parcheggio fino a quando i/il capolinea assegnato/i al Vettore stesso non si sarà/saranno liberato/i. Se invece il Vettore è favorevole alla Variazione proposta, la richiesta è accolta.
4. Se più Vettori non acconsentono alla richiesta di variazione degli orari di arrivo e/o di partenza o in caso di assenza di Vettori con necessità di più capilinea, Autolinee Toscane s.p.a. convoca tutti i Vettori le cui partenze avvengono nella medesima fascia oraria, chiedendo la disponibilità della modifica dell'orario per consentire a tutti di avere uno stallo disponibile. In caso di accordo, Autolinee Toscane s.p.a. impartirà le istruzioni consequenziali.
5. Se non viene raggiunto nessun accordo tra Vettori sulla variazione di orario, Autolinee Toscane s.p.a. provvederà ad attribuire gli stalli di partenza in proporzione al numero di corse comunicate rapportato alla disponibilità della struttura, fermo restando che il Vettore che ha una sola corsa

avrà comunque diritto ad uno stallo di partenza: Autolinee Toscane s.p.a. procederà inoltre a comunicare per le restanti linee in eccedenza i tempi di attesa agli arrivi o in parcheggio e il relativo capolinea di destinazione dopo tale attesa.

6. Se dopo il coordinamento delle richieste da parte dei vettori e la consultazione con i richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura dichiara immediatamente lo stato di saturazione dell'infrastruttura e ne informa gli Enti Affidanti e l'Autorità.
7. La richiesta di accesso può essere rifiutata dal gestore soltanto per motivi di saturazione della capacità dell'autostazione; in tal caso, il diniego del gestore dovrà essere comunicato al vettore con congruo anticipo rispetto alle tempistiche previste dal vettore relativamente all'utilizzo dell'infrastruttura.
8. I Vettori che non rispetteranno le prescrizioni impartite da Autolinee Toscane s.p.a. (ad es., accedendo ad un capolinea diverso da quello assegnato o anticipando o posticipando l'orario indicato), creando così disagi a tutto il movimento nonché possibili problemi di sicurezza, saranno segnalati ad ART e sarà loro fatturata a titolo di penale la somma di euro 50,00 per ogni violazione commessa.
9. Al terzo richiamo per violazioni delle prescrizioni impartite, sarà inibito al Vettore inadempiente l'utilizzo degli stalli in partenza presso l'Autostazione e quindi la fermata presso la medesima Autostazione. Il tutto previa comunicazione del comportamento scorretto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.